

I RITOCCHI ALLE MODIFICHE IN TEMA DI IMPUGNAZIONI NEL TESTO DEL D.D.L. N. 2798 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

di Marta Bargis

Abstract. *Lo scritto analizza i ritocchi alle modifiche in tema di impugnazioni (con riguardo alle disposizioni del Libro IX del codice di rito penale), e alle correlate direttive di delega, che sono stati introdotti nel testo approvato dalla Camera dei deputati il 23 settembre 2015 – ora trasmesso al Senato (S N. 2067) – rispetto al testo originario del d.d.l. governativo (C N. 2798), che aveva iniziato il suo cammino parlamentare davanti alla Commissione giustizia della Camera il 13 gennaio 2015.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il nuovo testo dell'art. 581 c.p.p. e un ritocco concernente le modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni. – 3. I ritocchi alle modifiche in materia di appello. – 4. Un innesto in tema di ricorso per cassazione: il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 608 c.p.p. – 5. I ritocchi alla innovata disciplina della rescissione del giudicato. – 6. Le direttive di delega per la riforma dei giudizi di impugnazione: ritocchi soppressivi.

1. Premessa.

Quando il d.d.l. governativo C N. 2798 aveva appena iniziato il suo cammino parlamentare davanti alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, sulle pagine di questa *Rivista* mi ero dedicata ad analizzare le modifiche in materia di impugnazioni (con esclusivo riguardo alle disposizioni del Libro IX del codice di rito penale) e le correlate direttive di delega¹. Adesso che il provvedimento ha tagliato il suo iniziale traguardo con l'approvazione in prima lettura da parte della Camera dei deputati il 23 settembre 2015, è stato trasmesso alla Presidenza del Senato il giorno successivo (S N. 2067)² e assegnato alla Commissione giustizia il 29 settembre 2015, può rivestire qualche interesse esaminare gli interventi operati al proposito.

¹ Cfr. M. BARGIS, [Primi rilievi sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo](#), in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, n. 1/2015, p. 4 (le successive citazioni di questo saggio sono riferite alla pubblicazione sulla *Rivista trimestrale*).

² *Atti parlamentari, XVII legislatura, Senato della Repubblica, disegno di legge N. 2067* (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena).

Come si vedrà, questi interventi – dovuti al lavoro della Commissione giustizia della Camera³ e poi recepiti dall'Assemblea – si concretano, per la gran parte, in ritocchi (talora soppressivi) al testo originario del disegno di legge, nell'intento di razionalizzarlo. Accanto ai ritocchi, tuttavia, si collocano nuovi inserimenti nelle disposizioni generali (nuovo testo dell'art. 581 c.p.p.)⁴ e nella normativa sul ricorso per cassazione (nuovo comma 1-*bis* dell'art. 608 c.p.p.)⁵, anch'essi ispirati alla medesima logica. Quanto, infine, ai mutamenti apportati alle direttive di delega per la riforma dei giudizi di impugnazione, i ritocchi sono tutti soppressivi: in due casi, peraltro, la soppressione è collegata ai nuovi innesti cui si è appena accennato⁶.

Nei paragrafi seguenti verranno dunque analizzati i vari profili di cambiamento, mentre per gli aspetti rimasti immutati non mi resta che rimandare il lettore alle considerazioni a suo tempo prospettate.

2. Il nuovo testo dell'art. 581 c.p.p. e un ritocco concernente le modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni.

Cominciando dalle modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni, l'art. 21 comma 2 d.d.l. S N. 2067 sostituisce l'art. 581 c.p.p., disciplinante la forma dell'impugnazione, mentre il successivo comma 3 ritocca il comma 1-*bis* dell'art. 591 c.p.p.

Il nuovo testo dell'art. 581 c.p.p., che riproduce sul punto l'articolato della Commissione Canzio⁷, prevede, se confrontato con il testo vigente, l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, anche «delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione» (lett. *b*) e «delle richieste, anche istruttorie» (lett. *c*). La riscrittura⁸ si ricollega alla sostituzione dell'art. 546 lett. *e* c.p.p. (art. 18 d.d.l. S N. 2067), rimasta invariata rispetto al testo originario del disegno di legge (art. 16 d.d.l. C N. 2798): la motivazione della sentenza di primo grado dovrà contenere «la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la

³ Cfr. *Atti parlamentari, XVII legislatura, Camera dei deputati N. 2798-370-372-373-408-1285-1604-1957-1966-1967-3091-A* (le p.d.l. abbinata sono state assorbite dal d.d.l. C N. 2798). Nel documento sono consultabili, a fronte, il testo originario del d.d.l. C N. 2798 e quello approvato dalla Commissione giustizia della Camera in prima lettura.

⁴ In proposito v. *infra*, § 2.

⁵ Al riguardo v. *infra*, § 4.

⁶ Su questi aspetti v. *infra*, § 6.

⁷ L'intero articolato della Commissione Canzio (suddiviso in cinque file), con la Relazione di accompagnamento, è pubblicato in *questa Rivista*, 27 ottobre 2014, con il titolo [Verso una mini-riforma del processo penale: le proposte della Commissione Canzio](#). Ai nostri fini interessa specificamente, per gli opportuni raffronti, il file dedicato alle «Modifiche in materia di 'Impugnazioni'».

⁸ Dovuta all'approvazione da parte della Commissione giustizia dell'emendamento 17.4. Il Relatore: cfr. *Atti parlamentari, XVII legislatura, Camera dei deputati, II Commissione, seduta 23 luglio 2015*, p. 143 e, per il testo dell'emendamento, pp. 155-156 (Allegato 1). In sede di coordinamento, nella lett. *b* del nuovo testo dell'art. 581 c.p.p. la congiunzione «e», che nel testo dell'emendamento precedeva le parole «l'omessa o l'erronea valutazione», è stata sostituita dalla congiunzione, con valore disgiuntivo, «o».

decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie», con riguardo a quattro profili: 1) l'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e la loro qualificazione giuridica; 2) la punibilità e la determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dall'art. 533 comma 2 c.p.p., e della misura di sicurezza; 3) la responsabilità civile derivante dal reato; 4) l'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali. Da un lato, dunque, nell'art. 546 lett. e c.p.p. si costruisce un «modello legale della motivazione “in fatto” della decisione»⁹, dall'altro, con l'art. 581 c.p.p., si vuole «rafforzare l'onere della parte di enunciare specificamente i motivi dell'impugnazione», in modo da «assicurare meglio la razionalizzazione e la semplificazione della procedura impugnatoria»¹⁰.

Nel testo originario del d.d.l. C N. 2798 non era stata prevista la sostituzione dell'art. 581 c.p.p. e la ragione andava ravvisata nella scelta, sistematicamente più ardua, di trasformare l'appello in mezzo a critica vincolata, sulla falsariga del ricorso per cassazione: infatti, l'art. 25 comma 1 del disegno di legge nella sua veste primigenia, nel dettare i principi e i criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di giudizi di impugnazione, stabiliva, alla lett. h, di «prevedere la proponibilità dell'appello solo per uno o più dei motivi tassativamente previsti, con onere di indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle eventuali prove da assumere in rinnovazione»¹¹. L'odierna scelta compiuta dalla Camera dei deputati, ripristinando il raccordo presente nell'articolato della Commissione Canzio, segna la rinuncia al più ambizioso progetto di trasformazione dell'appello, dimostrata dalla soppressione dell'originaria lett. h (art. 30 d.d.l. S N. 2067), su cui ritorneremo in seguito¹².

Come si diceva, l'art. 21 comma 3 d.d.l. S N. 2067 ritocca il comma 1-bis dell'art. 591 c.p.p., inserito dall'art. 17 comma 2 dell'originario d.d.l. C N. 2798 per reintrodurre la ripartizione del vaglio sull'ammissibilità tra il giudice *a quo* e il giudice *ad quem* (presente nell'abrogato codice di rito)¹³: dalle ipotesi in cui il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, anche d'ufficio e senza formalità, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento vengono espunte le parole «se mancano i motivi»¹⁴, forse essendosi considerata la totale

⁹ Cfr. *Modifiche in materia di 'Impugnazioni'*, cit., p. 5, dove si sottolinea che «solo la motivazione in fatto, rigorosamente costruita con riguardo alla tenuta sia “informativa” che “logica” della decisione, può costituire l'effettivo paradigma devolutivo sul quale posizionare la facoltà di impugnazione delle parti e i poteri di cognizione del giudice dell'impugnazione».

¹⁰ In tal senso *Modifiche in materia di 'Impugnazioni'*, cit., p. 6.

¹¹ Per alcune considerazioni sul punto v. M. BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica*, cit., p. 12.

¹² L'emendamento 17.4. Il Relatore, approvato dalla Commissione giustizia (v. *supra*, nota 8), da un lato sostituiva l'art. 581 c.p.p., dall'altro, conseguentemente, sopprimeva la lett. h nell'art. 25 comma 1 del testo originario del disegno di legge. In argomento v. *infra*, § 6.

¹³ Sul punto v. M. BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica*, cit., pp. 7-8.

¹⁴ Attraverso l'approvazione da parte della Commissione giustizia di tre identici emendamenti (Santelli 17.8 [nuova formulazione]; Mazziotti Di Celso 17.7 [nuova formulazione] e Pagano 17.9 [nuova formulazione]): cfr. *Atti parlamentari, XVII legislatura, Camera dei deputati, II Commissione, seduta 23 luglio 2015*, cit., p. 143 e, per il testo degli emendamenti, p. 156 (Allegato 1).

mancanza di motivi una sorta di “caso di scuola”. Rimane il fatto che, non distinguendosi più tra mancanza e difetto di specificità dei motivi, anche la prima sarà riservata alla sola valutazione del giudice *ad quem*, perché il giudice *a quo* non può dichiarare l’inammissibilità per l’inosservanza delle disposizioni dell’art. 581 c.p.p. (oltre che per mancanza di interesse a impugnare)¹⁵. Vengono così assimilate due situazioni diverse, in quanto la totale mancanza di motivi è ravvisabile oggettivamente, senza comportare le valutazioni necessarie per individuare il difetto di specificità¹⁶.

Va inoltre evidenziato che la Commissione giustizia della Camera non ha ritenuto di risolvere alcuni profili delicati del nuovo comma 1-*bis* dell’art. 591 c.p.p., sui quali si era discusso in sede di indagine conoscitiva. Da un canto, infatti, si era rimarcato che le inammissibilità c.d. formali, demandate alla declaratoria del giudice *a quo*, spesso non sono di così immediata constatazione: basti pensare all’accertamento della legittimazione a impugnare e del decorso dei termini¹⁷. Dall’altro, si era affrontato il nodo, davvero nevralgico, del ricorso per cassazione avverso la declaratoria d’inammissibilità pronunciata dal giudice *a quo*: scontata la possibilità di ricorso, il nodo consiste nel fatto che la valutazione sull’inammissibilità formale del ricorso stesso, stando al testo dell’art. 591 comma 1-*bis* c.p.p., continuerebbe a rimanere appannaggio del medesimo giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, il quale diventerebbe perciò protagonista di un triplice intervento, decidendo in buona sostanza sul passaggio in giudicato del proprio provvedimento¹⁸.

¹⁵ Il giudice *a quo*, infatti, dichiara l’inammissibilità nei casi indicati nell’art. 591 comma 1 c.p.p. alle lett. *a*, limitatamente al difetto di legittimazione, *b*, *c*, esclusa l’inosservanza delle disposizioni dell’art. 581 c.p.p., e *d*.

¹⁶ Cfr. *Modifiche in materia di ‘Impugnazioni’*, cit., p. 7, dove, illustrando la proposta di inserire nell’art. 591 c.p.p. il nuovo comma 1-*bis*, si chiariva come, a fini deflativi, si fosse prevista «una disciplina semplificata di dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione, senza ritardo né formalità di procedura, da parte del giudice *a quo*, in tutti i casi nei quali l’invalidità dell’atto emerge senza che siano necessarie valutazioni che (come per la mancanza di interesse o il difetto di specificità dei motivi) superino l’oggettività delle situazioni».

¹⁷ Si sono soffermati su questo aspetto, nelle loro audizioni in sede di indagine conoscitiva, F. CAPRIOLI, in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 29 aprile 2015*, p. 10 e, rispondendo a una domanda dell’on. S. Amoddio, p. 15; S. CARNEVALE, in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 8 aprile 2015*, pp. 4-5; D. NEGRI, in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 26 marzo 2015*, p. 7. Sull’argomento, per rilievi critici, v. pure A. SCALFATI, *Fluidificare il procedimento in Cassazione: proposte concrete e non rivoluzionarie*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, pp. 131-132.

¹⁸ In proposito v. F. CAPRIOLI, in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 29 aprile 2015*, cit., pp. 11 e 13, dove si ipotizzava un possibile correttivo all’art. 591 c.p.p. Il triplice intervento del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato non sarebbe stato scongiurato dalle soluzioni avanzate, sempre in sede di indagine conoscitiva, da G. CANZIO, in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 19 febbraio 2015*, p. 9, che proponeva un reclamo allo stesso giudice *a quo*, senza effetto sospensivo dell’esecuzione e non più ricorribile, e da R.M. SABELLI (presidente dell’A.N.M.), in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 17 febbraio 2015*, p. 8, che suggeriva il ricorso al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., con possibilità per quest’ultimo giudice di sospendere l’esecutività dell’ordinanza d’inammissibilità dell’impugnazione. Per una condivisibile critica a entrambe le soluzioni v. F. CAPRIOLI, in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 29 aprile 2015*, cit., p. 11.

3. I ritocchi alle modifiche in materia di appello.

Con riferimento all'appello (art. 22 d.d.l. S N. 2067), ci troviamo dinnanzi a tre ritocchi soppressivi e a uno modificativo. Il primo ritocco di natura soppressiva riguarda l'art. 599-*bis* c.p.p., (con cui l'art. 18 comma 1 dell'originario d.d.l. C N. 2798 ha ripristinato il «concordato anche con rinuncia ai motivi di appello»)¹⁹: in tale articolo è stato soppresso il comma 2 che escludeva dall'applicazione del concordato in camera di consiglio i procedimenti per taluni gravi delitti, espressamente elencati, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza²⁰. Tali esclusioni oggettive e soggettive coincidevano con quelle previste per il c.d. patteggiamento allargato dal vigente art. 444 comma 1-*bis* c.p.p. (eccezion fatta per i recidivi ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p.). La soppressione in parola ha di conseguenza riservato analoga sorte all'art. 602 comma 1-*ter* c.p.p., posto che anche per il concordato nel dibattimento di appello valevano le esclusioni previste dall'art. 599-*bis* comma 2 c.p.p. (art. 18 comma 2 dell'originario d.d.l. C N. 2798).

Premesso che nel testo approvato dalla Camera dei deputati non compare più l'istituto disciplinato dall'art. 448-*bis* c.p.p. (*Sentenza di condanna su richiesta dell'imputato*), inserito dall'art. 14 comma 9 dell'originario d.d.l. C N. 2798²¹, dove, al comma 2, erano previste le medesime esclusioni²², la soppressione in discorso produce l'apprezzabile risultato di non apparentare due istituti strutturalmente e funzionalmente diversi come il patteggiamento e il concordato sui motivi di appello²³. Non v'è dubbio, infatti, che estendere al concordato sui motivi le preclusioni stabilite per il c.d. patteggiamento allargato finirebbe con l'accreditarne erroneamente la sovrapposizione funzionale²⁴.

Due ritocchi, uno modificativo e l'altro soppressivo, concernono invece il nuovo comma 4-*bis* dell'art. 603 c.p.p., dove, nella versione originaria (art. 18 comma 3 d.d.l. C

¹⁹ Su tale ripristino v. M. BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica*, cit., pp. 9-10.

²⁰ Mediante l'approvazione da parte della Commissione giustizia di tre identici emendamenti (Ermini 18.2, Ferraresi 18.1 [nuova formulazione] e Pagano 18.4 [nuova formulazione]), concernenti sia la soppressione del comma 2 nell'art. 599-*bis* c.p.p. sia, conseguentemente, la soppressione del comma 1-*ter* nell'art. 602 c.p.p.: cfr. *Atti parlamentari, XVII legislatura, Camera dei deputati, II Commissione, seduta 23 luglio 2015*, cit., p. 143 e, per il testo degli emendamenti, p. 156 (Allegato 1).

²¹ Questa nuova forma di definizione anticipata del processo comportava il superamento del c.d. patteggiamento allargato: cfr. art. 14 commi 2-7 dell'originario d.d.l. C N. 2798 (sulla soppressione di tali commi v. *infra*, nota 22).

²² Per l'approvazione di cinque identici emendamenti soppressivi dei commi 2-7 e 9-10 dell'art. 14 dell'originario d.d.l. C N. 2798 v. *Atti parlamentari, XVII legislatura, Camera dei deputati, II Commissione, seduta 23 luglio 2015*, cit., p. 142 e, per il testo degli emendamenti, pp. 154-155 (Allegato 1: nel testo degli emendamenti non compare, per mero errore materiale, il riferimento al comma 4 dell'art. 14). Sono rimasti intatti i commi 1 e 8 di tale articolo, ora corrispondenti ai commi 1 e 2 dell'art. 16 (*Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su richiesta delle parti*) d.d.l. S N. 2067.

²³ Cfr. M. BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica*, cit., p. 9.

²⁴ Come riconosceva F. CAPRIOLI, in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 29 aprile 2015*, cit., pp. 7-8, pur nel quadro di una valutazione critica dell'istituto del concordato sui motivi. In argomento v. altresì S. CARNEVALE, in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 8 aprile 2015*, cit., pp. 8-9.

N. 2798), si prevedeva che, nel caso di «appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alle valutazioni di attendibilità della prova dichiarativa, il giudice, quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale»²⁵. La Commissione giustizia della Camera ha sostituito le parole «alle valutazioni di attendibilità» con le parole «alla valutazione» e ha soppresso l'inciso «quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione»²⁶. L'attuale versione dell'art. 603 comma 4-bis c.p.p. (art. 22 comma 3 d.d.l. S N. 2067) riproduce sul punto l'articolato della Commissione Canzio²⁷, e quindi, da una parte, opera un generico riferimento alla valutazione della prova dichiarativa, dall'altra considera la rinnovazione come doverosa, allineandosi alle sollecitazioni che provengono dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha ritenuto in più occasioni che, quando il giudice di appello si trova a esaminare questioni di natura fattuale e condanna l'imputato sulla base di una rivalutazione contraria a quest'ultimo delle deposizioni rese nel giudizio di primo grado, conclusosi con una sentenza di proscioglimento, senza procedere, anche di ufficio, a una riassunzione delle testimonianze, si concreta una violazione dell'art. 6 § 1 c.e.d.u.²⁸. Il richiamo alla valutazione in genere della prova dichiarativa dovrebbe condurre al superamento del criterio della sola valutazione di attendibilità intrinseca di una simile prova adottato da una parte della giurisprudenza di legittimità alla stregua di presupposto della rinnovazione²⁹; quanto poi all'espunzione dell'inciso sopra rammentato, va valutata positivamente poiché un giudizio d'inammissibilità

²⁵ Sulla versione originaria v., in prospettiva critica, M. BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica*, cit., pp. 10-11.

²⁶ Mediante l'approvazione da parte della Commissione giustizia degli identici emendamenti Ferraresi 18.20 (nuova formulazione), Il Relatore 18.9 e Santelli 18.10 (nuova formulazione): cfr. *Atti parlamentari, XVII legislatura, Camera dei deputati, II Commissione, seduta 23 luglio 2015*, cit., pp. 143-144 e, per il testo degli emendamenti, p. 156 (Allegato 1).

²⁷ Cfr. *Modifiche in materia di 'Impugnazioni'*, cit., p. 9.

²⁸ Sull'orientamento della Corte europea v., *amplius*, M. BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica*, cit., p. 10.

²⁹ Per gli opportuni richiami v. M. BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica*, cit., p. 11 e note 37-38. Un quadro delle pronunce più recenti è tracciato da Cass. Sez. III, 12 novembre 2014 (dep. 20.3.2015), n. 11648, punto 3 del *Considerato in diritto*, che ha annullato con rinvio una sentenza di condanna emessa in appello nella quale era stata compiuta una «svalutazione delle dichiarazioni testimoniali a discarico», senza procedere alla rinnovazione (punto 4 del *Considerato in diritto*): per un commento a quest'ultima pronuncia, secondo cui la violazione dell'art. 6 § 1 c.e.d.u. è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione in base a una interpretazione convenzionalmente orientata dell'art. 609 comma 2 c.p.p. (punto 2 del *Considerato in diritto*), v. F. GIUNCHEDI, *La Cassazione e la tela di Penelope. I giudici "guardiani" dell'equo processo*, in *Proc. pen. giust.*, 2015, n. 5, p. 43.

L'orientamento giurisprudenziale fondato sulla sola valutazione di attendibilità intrinseca della prova dichiarativa è stato oggetto di critiche in alcune audizioni davanti alla Commissione giustizia della Camera: cfr. F. CAPRIOLI, in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 29 aprile 2015*, cit., pp. 8-10; nonché G. CANZIO, in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 19 febbraio 2015*, cit., p. 10; D. NEGRI, in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 26 marzo 2015*, cit., pp. 7-8 e, rispondendo a una domanda dell'on. S. Amoddio, p. 10. *Contra* R.M. SABELLI (Presidente dell'A.N.M.), in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 17 febbraio 2015*, cit., p. 9.

dell'appello per manifesta infondatezza potrebbe facilmente sconfinare in un giudizio di merito anticipato, che non deve trovare cittadinanza nel vaglio dell'impugnazione inammissibile³⁰.

Per concludere, se il comma in esame sarà approvato definitivamente, il dettato normativo eliminerà i dubbi che potrebbero sorgere, dopo la sentenza costituzionale n. 49 del 2015³¹, circa l'obbligo per il giudice italiano di recepire l'interpretazione della Corte europea³²: secondo i giudici delle leggi, infatti, tale obbligo sorge solo nel caso in cui egli «si trovi in presenza di un "diritto consolidato" o di una "sentenza pilota"». Ma, lo riconosce la stessa Corte costituzionale, non è sempre «di immediata evidenza» se una certa interpretazione delle disposizioni della convenzione europea «abbia maturato a Strasburgo un adeguato consolidamento, specie a fronte di pronunce destinate a risolvere casi del tutto peculiari, e comunque formatesi con riguardo all'impatto» prodotto «su ordinamenti giuridici differenti da quello italiano»³³. E le pronunce della Corte europea, nella materia che ci occupa, riguardano Stati diversi dall'Italia³⁴.

4. Un innesto in tema di ricorso per cassazione: il nuovo comma 1-bis dell'art. 608 c.p.p.

Raffrontando l'art. 23 d.d.l. S N. 2067 con l'art. 19 dell'originario d.d.l. C N. 2798, si constata come l'unica modifica in tema di ricorso per cassazione sia costituita dall'aggiunta del comma 10, che, intervenendo sull'art. 608 c.p.p., dove è disciplinato il ricorso del pubblico ministero, vi inserisce il comma 1-bis, secondo cui se «il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606». Nel testo originario del disegno di legge, in realtà, la problematica dell'ambito dei motivi di ricorso per cassazione nel caso della c.d. doppia conforme di assoluzione era affrontata con una direttiva di delega, contenuta nell'art. 25 comma 1

³⁰ Per questa critica cfr. già M. BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica*, cit., p. 11. Senza contare che la formulazione era particolarmente infelice, perché pareva introdurre «in piena udienza d'appello un giudizio di manifesta infondatezza dell'impugnazione»: F. CAPRIOLI, in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 29 aprile 2015*, cit., p. 10; v. anche S. CARNEVALE, in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 8 aprile 2015*, cit., p. 9.

³¹ Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49: per un commento v. F. RUGGERI, [Fissati nuovi paletti dalla Consulta a riguardo del rilievo della Cedu in ambito interno. A prima lettura di Corte cost. n. 49 del 2015](#), in *questa Rivista*, 2 aprile 2015.

³² In proposito v. F. VIGANÒ, [La Consulta e la tela di Penelope. Osservazioni a primissima lettura su Corte cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49](#), in *questa Rivista*, 30 marzo 2015, pp. 12 s.; sulla necessità di una modifica legislativa, dopo la sentenza costituzionale n. 49 del 2015, cfr. A. GAITO, *Vecchio e nuovo a proposito della rinnovazione in appello*, in [www.archiviopenale.it](#) (n. 3/2015-rivista web), pp. 7-8.

³³ Cfr. Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49, cit., punto 7 del *Considerato in diritto*, dove la Corte enumera alcuni «indici idonei ad orientare il giudice nazionale nel suo percorso di discernimento».

³⁴ V., ad esempio, Corte eur., 15 settembre 2015, Moinescu c. Romania; Corte eur., 29 ottobre 2013, Hogeia c. Romania; Corte eur., 4 giugno 2013, Hanu c. Romania; Corte eur., 9 aprile 2013, Flueraș c. Romania; Corte eur., 5 marzo 2013, Manolachi c. Romania; Corte eur., 26 giugno 2012, Găitanăru c. Romania; Corte eur., 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia.

lett. *d*: il legislatore delegato avrebbe dovuto «prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge sia della sentenza che conferma la pronuncia di assoluzione di primo grado, individuando i casi in cui possa affermarsi la conformità delle due decisioni di merito, sia delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace». La formulazione di tale direttiva, nella parte riguardante il ricorso nell'ipotesi di c.d. doppia conforme di assoluzione, era apparsa non immune da critiche, soprattutto per la discrezionalità attribuita al legislatore delegato nell'individuare il carattere conforme delle due decisioni di merito³⁵. Inoltre, l'art. 12 dell'originario d.d.l. C N. 2798, reintroducendo l'appello avverso la sentenza di non luogo a procedere, al comma 4 inseriva nell'art. 428 c.p.p. un nuovo comma 3-*bis*, nel quale si stabiliva che «contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 606»³⁶: insomma, non si comprendeva la diversa scelta – innesto con operatività immediata e direttiva di delega – in rapporto alle situazioni di c.d. doppia conforme di non luogo a procedere e di c.d. doppia conforme di assoluzione.

La Commissione giustizia ha tentato di razionalizzare la materia. La previsione riferita all'art. 428 c.p.p. è rimasta invariata (art. 14 comma 3 d.d.l. S N. 2067); il nuovo art. 608 comma 1-*bis* c.p.p.³⁷, lo si è appena detto, limita anch'esso il ricorso ai motivi di cui alle lett. *a*, *b* e *c* dell'art. 606 comma 1 c.p.p., ma, a differenza di quanto stabilito per la c.d. doppia conforme di non luogo a procedere, il limite si riferisce al solo ricorso del pubblico ministero, e non a quello dell'imputato, che trova disciplina nell'art. 607 c.p.p.; infine, la menzionata direttiva di delega è stata riscritta, espungendo appunto la parte relativa alla c.d. doppia conforme di assoluzione³⁸.

Rimane da segnalare che il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 608 c.p.p. riproduce sul punto l'articolato della Commissione Canzio, dove l'innovazione veniva giustificata chiarendo come nel caso di «'doppia conforme' assolutoria», che, «sulla base di una ricostruzione probatoria del fatto già scrutinata nel merito dal giudice di appello, rafforza notevolmente la presunzione di non colpevolezza dell'imputato, si è ritenuto sufficiente e adeguato delimitare il perimetro del ricorso per cassazione del pubblico ministero alla sola violazione di legge»³⁹.

³⁵ Per un approccio critico v. M. BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica*, cit., pp. 13-14. Si esprimeva invece in senso positivo A. SCALFATI, *Fluidificare il procedimento in Cassazione*, cit., pp. 130-131.

³⁶ Sul tema v. M. BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica*, cit., p. 6.

³⁷ V. l'approvazione da parte della Commissione giustizia dell'emendamento 19.18 (nuova formulazione) Bazoli, in *Atti parlamentari, XVII legislatura, Camera dei deputati, II Commissione, seduta 23 luglio 2015*, cit., p. 144 e, per il testo dell'emendamento, pp. 156-157 (Allegato 1). Nel corso dei lavori dell'Assemblea della Camera sono stati respinti due emendamenti soppressivi del nuovo comma 1-*bis* dell'art. 608 c.p.p.: v. la dichiarazione di voto favorevole alla soppressione dell'on. Ferraresi (Relatore di minoranza), in *Atti parlamentari, XVII legislatura, Camera dei deputati, Assemblea, res. sten. seduta 17 settembre 2015, n. 484*, p. 58.

³⁸ Attraverso l'approvazione dell'emendamento 19.18 (nuova formulazione) Bazoli, citato *supra*, nota 37. In argomento v. *infra*, § 6.

³⁹ Cfr. *Modifiche in materia di 'Impugnazioni'*, cit., p. 10.

5. I ritocchi alla innovata disciplina della rescissione del giudicato.

L'art. 20 dell'originario d.d.l. C N. 2798 interveniva sull'istituto della rescissione del giudicato, recentemente introdotto nel codice di rito, attraverso l'interpolazione dell'art. 625-ter c.p.p., dalla l. 28 aprile 2014, n. 67. Recependo le critiche della dottrina sulla competenza funzionale attribuita alla Corte di Cassazione⁴⁰ – condivise nella Relazione del Primo Presidente Santacroce in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015⁴¹ – l'innovazione riguardava lo spostamento di tale competenza in capo alla Corte di appello. Da un lato, l'art. 20 comma 1 abrogava l'art. 625-ter c.p.p., e, dall'altro, l'art. 20 comma 2 inseriva contestualmente l'art. 629-bis c.p.p., con l'immutata rubrica *Rescissione del giudicato*.

Esaminando l'innovazione, chi scrive si era espressa nel senso che il novello art. 629-bis c.p.p. avesse bisogno di qualche intervento migliorativo⁴². In effetti, la Commissione giustizia della Camera ha ritoccato i primi tre commi e ne ha aggiunto un quarto⁴³ (v. ora art. 24 comma 2 d.d.l. S N. 2067).

Nel comma 1 dell'art. 629-bis c.p.p. è stata introdotta una modifica lessicale: mentre nella versione originaria si stabiliva che il soggetto legittimato (cioè il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo) «può chiedere

⁴⁰ Sulle quali sia consentito rinviare a M. BARGIS, [La rescissione del giudicato ex art. 625 ter c.p.p.: un istituto da rivedere](#), in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, n. 1/2015, pp. 162-163.

⁴¹ Cfr. *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2014*, Roma, 23 gennaio 2015, p. 74.

⁴² M. BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica*, cit., p. 18.

⁴³ A dire il vero, la Commissione giustizia ha approvato l'emendamento Ferraresi 20.2 (nuova formulazione), sostitutivo dell'art. 20 dell'originario d.d.l. C N. 2798 (v. *Atti parlamentari, XVII legislatura, Camera dei deputati, II Commissione, seduta 23 luglio 2015*, cit., p. 144 e, per il testo dell'emendamento, p. 157 [Allegato 1]), ma per l'art. 629-bis c.p.p. le differenze sono quelle illustrate nel testo. La completa sostituzione del suddetto art. 20 ha condotto alla soppressione dell'originario comma 1 («L'articolo 625-ter del codice di procedura penale è abrogato») e dell'originario comma 3 («Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche con riferimento ai giudicati già formati alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che sia stata già presentata la richiesta di rescissione»). La prima soppressione configurava un vero e proprio infortunio legislativo, tanto che la previsione è stata di nuovo introdotta in Assemblea, mediante l'approvazione dell'emendamento 23.600. La Commissione (v. *Atti parlamentari, XVII legislatura, Camera dei deputati, Assemblea, res. sten. seduta 17 settembre 2015, n. 484*, p. 60 e, per il testo dell'emendamento, l'Allegato A della medesima seduta): v. ora art. 24 comma 1 d.d.l. S N. 2067. Circa la seconda soppressione, il disposto, che faceva salva la competenza funzionale della Corte di cassazione nell'ipotesi in cui fosse già stata presentata la richiesta di rescissione, non conservava più molto senso dopo che le Sezioni Unite, con riguardo all'art. 625-ter c.p.p., hanno affermato che l'istituto della rescissione del giudicato si applica solo ai procedimenti in cui è stata dichiarata l'assenza dell'imputato ai sensi del nuovo art. 420-bis c.p.p. (Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, Burba, in *Guida dir.*, 2014, n. 40, p. 20, con commento di R. BRICCHETTI, *Per i giudizi in contumacia anteriori alla riforma vale la disciplina sulla restituzione nel termine*, *ivi*, pp. 24 ss.; e in *questa Rivista*, 5 dicembre 2014, con nota di J. DELLA TORRE, [Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante i primi chiarimenti l'istituto rimane problematico](#)), anticipando quanto poi stabilito in via generale dalla l. 11 agosto 2014, n. 118 (Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili).

la rescissione del giudicato, qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo», nel testo attuale il verbo «chiedere» è stato sostituito dal verbo «ottenere», ritenuto più appropriato⁴⁴. La modifica può tuttavia ingenerare ricadute sul piano dei requisiti di ammissibilità della richiesta, perché non risulta chiaro se quest'ultima debba comunque venire corredata dalla indicazione delle prove della mancata conoscenza incolpevole⁴⁵.

Nel comma 2 dell'art. 629-*bis* c.p.p. è stato esplicitato a quale organo vada presentata la richiesta di rescissione. Il testo originario era silente sul punto (con applicazione, pertanto, delle disposizioni generali sulle impugnazioni, nella specie dell'art. 582 c.p.p.) ma, essendo la norma inserita nel titolo IV del Libro IX, dedicato alla revisione, sarebbe stato opportuno ispirarsi all'art. 633 comma 1 c.p.p., secondo cui la richiesta di revisione deve essere presentata nella cancelleria della Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'art. 11 c.p.p.: ora il comma 2 precisa che la richiesta «è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento»⁴⁶. Qualche osservazione in proposito: ovviamente la richiesta non va presentata alla Corte di appello, ma nella sua cancelleria; piuttosto impreciso risulta poi riferirsi al «giudice che ha emesso il provvedimento», perché bisogna viceversa guardare al giudice il cui provvedimento (irrevocabile) è stato posto in esecuzione.

Il comma 3 dell'art. 629-*bis* c.p.p., nel testo risalente all'originario d.d.l. C N. 2798, prevedeva che, se «accoglie la richiesta, la corte di appello territorialmente competente revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2»: l'odierno testo, invece, stabilisce che la «corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2». Da una parte, avendo individuato nel comma precedente dell'art. 629-*bis* c.p.p. la Corte di appello territoriale cui è attribuita la competenza, sono state eliminate le parole «territorialmente competente», dall'altra, si è stabilito, in modo

⁴⁴ Non si è viceversa intervenuti sulla problematica relativa all'onere probatorio addossato a chi richiede la rescissione (in proposito v. S. CARNEVALE, in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 8 aprile 2015*, cit., p. 8). Nel corso dei lavori in Assemblea non è stato approvato l'emendamento 23.150 Ferraresi, che tentava di affrontare questo profilo nel nuovo testo dell'art. 629-*bis* c.p.p., prevedendo, al comma 1, che si potesse «ottenere la rescissione del giudicato qualora non si raggiunga la prova che l'assenza fu determinata da una colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. A tal fine il giudice può assumere, anche d'ufficio, le prove che ritenga necessarie» (v. *Atti parlamentari, XVII legislatura, Camera dei deputati, Assemblea, res. sten. seduta 17 settembre 2015, n. 484*, p. 59 e, per il testo dell'emendamento, l'Allegato A della medesima seduta).

⁴⁵ L'emendamento 23.150 Ferraresi (v. *supra*, nota 44) precisava invece, al comma 2 del nuovo testo dell'art. 629-*bis* c.p.p., che nella richiesta «occorre indicare gli eventuali elementi che dimostrino l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'interessato».

⁴⁶ Si è dunque scelto di non replicare, per la rescissione del giudicato, l'individuazione della Corte di appello secondo i criteri di cui all'art. 11 c.p.p., nonostante che la *ratio* ispiratrice della sostituzione dell'art. 633 comma 1 c.p.p. (ad opera dell'art. 1 comma 1 l. 23 novembre 1998, n. 405) valga anche per il rimedio rescissorio.

condivisibile⁴⁷, che la Corte di appello provvede ai sensi dell'art. 127 c.p.p., quindi in una udienza camerale partecipata.

Infine, l'aggiunto comma 4 dell'art. 629-bis c.p.p. dichiara applicabili gli artt. 635 e 640 c.p.p., che disciplinano, rispettivamente, la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza e l'impugnabilità della sentenza nel procedimento di revisione. Nulla da eccepire sull'applicabilità dell'art. 635 c.p.p.⁴⁸ Meno convincente l'applicabilità *tout court* dell'art. 640 c.p.p.: intanto, richiamando questa norma, sulla cui base la sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta a ricorso per cassazione, il legislatore sembra dare per scontato, *mutatis mutandis*, che il giudizio di rescissione si concluda con sentenza, mentre, applicandosi l'art. 127 c.p.p., il provvedimento dovrebbe assumere la forma dell'ordinanza⁴⁹, anche perché, non essendosi utilizzata la locuzione «con le forme previste dall'articolo 127», diventa difficile sostenere che il rinvio si riferisca solo alle formalità del procedimento e non anche alla natura e alla forma del provvedimento conclusivo⁵⁰; in secondo luogo, così non viene “coperta” l'ipotesi in cui la Corte di appello emetta ordinanza d'inammissibilità della richiesta di rescissione, mentre, nell'ipotesi di revisione, provvede allo scopo l'art. 634 comma 2 c.p.p.; in terzo luogo, quando la Corte di appello accoglie la richiesta di rescissione e revoca la sentenza passata in giudicato, dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, e, in questa evenienza, non sembra indiscussa la possibilità di ricorrere per cassazione, considerando che non ci troviamo di fronte a un normale giudizio di seconda istanza⁵¹, bensì a un caso di competenza funzionale della Corte di appello.

⁴⁷ Per una proposta in tal senso v. M. BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica*, cit., p. 18.

⁴⁸ Avendo già espresso questo suggerimento (M. BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica*, cit., p. 18).

⁴⁹ Cfr. art. 127 comma 7 c.p.p., dove è altresì previsto il ricorso per cassazione. Il comma 7 e il comma 8 (concernente la mancanza, di regola, dell'effetto sospensivo del ricorso) si applicano anche all'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'atto introduttivo (art. 127 comma 9 c.p.p.).

⁵⁰ L'emendamento 23.150 Ferraresi (v. *supra*, nota 44) conteneva invece, al comma 3 del nuovo testo dell'art. 629-bis c.p.p., il riferimento alle forme di cui all'art. 127 c.p.p. e precisava che il provvedimento conclusivo era costituito da una sentenza. Rispetto all'art. 599 c.p.p., la giurisprudenza si basa proprio sull'uso, nel comma 1, della locuzione «con le forme previste dall'articolo 127», per sostenere che il provvedimento conclusivo del procedimento in camera di consiglio assuma la forma di sentenza.

⁵¹ Sebbene gli artt. 607 e 608 c.p.p. facciano riferimento, come oggetto del ricorso, alle sole sentenze di condanna e di proscioglimento, le Sezioni Unite hanno ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione pure avverso la sentenza con la quale il giudice di appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado *ex art. 604 comma 4 c.p.p.*, sempre che la parte che lo propone abbia un interesse concreto e attuale (Cass., Sez. Un., 25 giugno 2009, De Marino, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1319, con nota di G. DE AMICIS, *Osservazioni in tema di ricorribilità per cassazione contro l'annullamento della sentenza di primo grado e interesse ad impugnare del p.m.*, *ivi*, p. 1329).

6. Le direttive di delega per la riforma dei giudizi di impugnazione: i ritocchi soppressivi.

Venendo infine alle direttive di delega per la riforma dei giudizi di impugnazione (art. 30 comma 1 lett. *d-h* d.d.l. S N. 2067), i ritocchi rispetto all'art. 25 comma 1 lett. *d-l* dell'originario d.d.l. C N. 2798 sono tutti di tipo soppressivo.

Iniziando dall'attuale lett. *d*, il legislatore delegato dovrà «prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace»: come già abbiamo visto⁵², la riscrittura della direttiva, da cui è stata espunta la parte riferita alla ricorribilità solo per violazione di legge nei casi di c.d. doppia conforme di assoluzione, è da ricollegare all'inserimento nell'art. 608 c.p.p. del nuovo comma 1-*bis*, che ha provveduto ad allineare la previsione a quella omologa concernente il ricorso nelle ipotesi di c.d. doppia conforme di non luogo a procedere⁵³.

Interamente soppressa è stata la lett. *h* contenuta nell'art. 25 comma 1 dell'originario d.d.l. C N. 2798 («prevedere la proponibilità dell'appello solo per uno o più dei motivi tassativamente previsti, con onere di indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle eventuali prove da assumere in rinnovazione»): pure in questo caso la soppressione si è verificata quale conseguenza di un inserimento nel testo del disegno di legge. Si tratta, lo si è ricordato⁵⁴, del nuovo testo dell'art. 581 c.p.p., la cui introduzione ha condotto la Commissione giustizia della Camera all'accantonamento del più ambizioso progetto di trasformare l'appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata⁵⁵. Le due tematiche interconnesse sono state affrontate nelle audizioni svolte dalla Commissione giustizia in sede di indagine conoscitiva: a parte l'auspicio – poi concretizzatosi – di un recupero del testo dell'art. 581 c.p.p. contenuto nell'articolato della Commissione Canzio, comprensibilmente espresso dal Presidente di tale Commissione⁵⁶, dalle audizioni traspare soprattutto la preoccupazione⁵⁷ per l'eccessiva genericità⁵⁸ della direttiva di delega e per il potere discrezionale in tal modo attribuito

⁵² V. *supra*, § 4.

⁵³ Si era espresso nel senso di trasformare la direttiva di delega in una disposizione da subito operante, proprio per stabilire «un parallelismo equo» con la scelta effettuata per la c.d. doppia conforme di non luogo a procedere, G. CANZIO, in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 19 febbraio 2015*, cit., pp. 6, 11 e 14.

⁵⁴ V. *supra*, § 2.

⁵⁵ Sul carattere innovativo della direttiva v. M. BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica*, cit., p. 12, anche per riferimenti dottrinali.

⁵⁶ Cfr. G. CANZIO, in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 19 febbraio 2015*, cit., pp. 8 e 14.

⁵⁷ Nella sua audizione G. CANZIO esprimeva una generica preoccupazione per la riscrittura del giudizio di appello emergente dalla direttiva (in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 19 febbraio 2015*, cit., p. 14). Più sfumate, nella medesima seduta, le riserve espresse da G. SPANGHER (*ivi*, p. 27).

⁵⁸ Si soffermava su questo aspetto F. CAPRIOLI (in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 29 aprile 2015*, cit., pp. 13-14), affermando che «forse bisognerebbe fare uno sforzo di maggiore analiticità nella direttiva»; nello stesso senso, R.M. SABELLI (Presidente dell'A.N.M.), in *Atti*

al legislatore delegato, oltre che per l'oggettiva difficoltà di individuare i motivi tassativi⁵⁹. Siamo probabilmente di fronte a un'occasione perduta.

Un ritocco soppressivo è stato altresì effettuato nell'art. 25 comma 1 lett. g dell'originario d.d.l. C N. 2798 («prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste»; «l'imputato non ha commesso il fatto»; «il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima»): attualmente (art. 30 comma 1 lett. g d.d.l. S N. 2067), l'eccezione è limitata alle formule pienamente liberatorie. La soppressione si collega a quella dell'art. 12 comma 2 dell'originario d.d.l. C N. 2798, che aveva aggiunto, alla fine dell'art. 428 comma 1 lett. b c.p.p., le parole «ovvero che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima»⁶⁰. L'espunzione operata nella direttiva in oggetto è condivisibile perché il disposto dell'art. 652 c.p.p., come interpretato dalla Corte di cassazione civile, con l'avallo delle Sezioni Unite penali, può determinare, indipendentemente dalla formula che compare nel dispositivo⁶¹, la sussistenza di un interesse dell'imputato all'appello⁶², in quanto l'«accertamento» che «il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima» deve risultare in termini assertivi dalla motivazione, il che non avviene qualora l'imputato sia stato assolto ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.⁶³. Si aggiunga che, secondo taluno, sul piano penalistico bisogna tenere conto dell'interesse morale dell'imputato a ottenere un proscioglimento con formula piena⁶⁴.

parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 17 febbraio 2015, cit., p. 10, pur evidenziando che l'A.N.M. è in linea generale favorevole a questo tipo di intervento. Contraria alla direttiva in discorso si mostrava S. CARNEVALE, in Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 8 aprile 2015, cit., p. 7.

⁵⁹ V. ancora, rispondendo in modo più articolato ai quesiti dell'on. S. Amoddio, F. CAPRIOLI, in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 29 aprile 2015, cit., pp. 14-15*, anche per il riferimento «a proposte frutto di progetti di ricerca». Per le quali v., infatti, M. BARGIS-H. BELLUTA, *Linee guida per una riforma dell'appello*, in M. BARGIS-H. BELLUTA, *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 290-293.

⁶⁰ Mediante l'approvazione da parte della Commissione giustizia degli identici emendamenti Ermini 12.3 e Ferraresi 12.2 (nuova formulazione), concernenti la soppressione del comma 2 dell'art. 12 e, conseguentemente, delle parole «da il fatto è stato compiuto fino alla fine della lettera» nell'art. 25 comma 1 lett. g: v. *Atti parlamentari, XVII legislatura, Camera dei deputati, II Commissione, seduta 23 luglio 2015, cit., p. 142 e*, per il testo degli emendamenti, p. 153 (Allegato 1).

⁶¹ Nel caso di fatto compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, la formula da utilizzare è «il fatto non costituisce reato».

⁶² Cfr. M. BARGIS, *Primi rilievi sulle proposte di modifica, cit., p. 12.*

⁶³ In proposito M. BARGIS, *Impugnazioni*, in G. CONSO-V. GREVI-M. BARGIS, *Compendio di procedura penale*, 7ª ed., Cedam, Padova, 2014, p. 955. Sul tema v. D. VICOLI, *L'efficacia extrapenale del giudicato*, in F. CAPRIOLI-D. VICOLI, *Procedura penale dell'esecuzione*, 2ª ed., Giappichelli, Torino, 2011, pp. 129-131.

⁶⁴ Così, ad esempio, S. CARNEVALE, in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 8 aprile 2015, cit., pp. 6-7*, pur ammettendo che il legislatore è «tendenzialmente sovrano in questa materia, perché può decidere di tenere conto degli interessi in gioco e, per ragioni di economia, di dare tutela solo ad alcuni di questi interessi»; D. NEGRI, in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 26 marzo 2015, cit., p. 6.* In ordine all'appello dell'imputato avverso le

Rimane da considerare l'ultima direttiva di delega soppressa⁶⁵, cioè quella contenuta nell'art. 25 comma 1 lett. l dell'originario d.d.l. C N. 2798 («prevedere che l'inammissibilità dell'appello sia dichiarata in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero e dei difensori»). Tale direttiva, avendo in generale riguardo all'inammissibilità dell'appello, sembrava riferirsi sia alla declaratoria del giudice *a quo* sia a quella del giudice *ad quem*, ponendosi in contrasto con la locuzione «senza formalità» che compare nel nuovo art. 591 comma 1-*bis* c.p.p., disciplinante appunto la declaratoria d'inammissibilità ad opera del giudice *a quo*. Proprio questa contraddizione, emersa a più riprese durante le audizioni in sede di indagine conoscitiva⁶⁶, ha segnato il destino della direttiva, essendosi altresì fatto notare che quest'ultima avrebbe addirittura comportato «l'abolizione in concreto delle dichiarazioni di inammissibilità dell'appello a causa di questo aggravio notevole della procedura»⁶⁷.

sentenze di non luogo a procedere, che non hanno efficacia extrapenale, l'art. 12 comma 2 d.d.l. C N. 2798 non aveva certo tenuto conto dell'interesse morale dell'imputato medesimo.

⁶⁵ Attraverso l'approvazione da parte della Commissione giustizia degli identici emendamenti Ferraresi 25.24, Molteni 25.23 e Pagano 25.26: v. *Atti parlamentari, XVII legislatura, Camera dei deputati, II Commissione, seduta 23 luglio 2015*, cit., p. 145 e, per il testo degli emendamenti, p. 159 (Allegato 1).

⁶⁶ Cfr. F. CAPRIOLI, in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 29 aprile 2015*, cit., p. 12, secondo il quale, però, si sarebbe potuto specificare nella direttiva la sua applicabilità solo davanti al giudice *ad quem*; S. CARNEVALE, in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 8 aprile 2015*, cit., p. 5.

⁶⁷ Così R.M. SABELLI (Presidente dell'A.N.M.), in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 17 febbraio 2015*, cit., p. 10; in senso sostanzialmente analogo G. CANZIO, in *Atti parlamentari, XVII legislatura, II Commissione, Indagine conoscitiva, res. sten. seduta 19 febbraio 2015*, cit., p. 14.